

Comune di Quarto d'Altino

Città Metropolitana di Venezia



**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA A FAVORE DEL COMUNE DI
QUARTO D'ALTINO PER IL QUINQUIENNIO 2022-2026.
CIG: ZC43375FFF. CPV: 66600000-6**

DISCIPLINARE DI GARA

INDICE

ART.	1	OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ART.	2	DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
ART.	3	PROCEDURA DI GARA
ART.	4	IMPORTO DEL VALORE DEL CONTRATTO DI TESORERIA
ART.	5	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	6	CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART.	7	AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)
ART.	8	CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
ART.	9	CAUZIONE
ART.	10	DATI D’INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI
ART.	11	TERMINI E MODALITA’ DI REDAZIONE DELL’OFFERTA
ART.	12	PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
ART.	13	CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI
ART.	14	AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
ART.	15	ACCESSO AGLI ATTI
ART.	16	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ART.	17	CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE
ART.	18	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
ART.	19	DISPOSIZIONI FINALI

PREMESSE:

Il presente disciplinare contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura indetta dal Comune di Quarto d'Altino, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione, nonché le ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, eventualmente rinnovabile per un massimo di ulteriori due anni.

L'affidamento in oggetto è disposto con determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Economica n. 47 del 25.10.2021 ed avverrà mediante procedura comparativa, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge n. 120/2020, così come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. secondo i criteri indicati nel presente disciplinare di gara.

ENTE APPALTANTE

Comune di Quarto d'Altino - Piazza San Michele n. 48
30020 QUARTO D'ALTINO (VE)
C.F. 84000970271 P.IVA 00757130273
Tel. 0422-826204/0422-826264 – fax 0422-826256
P.E.C.: comune.quartodaltino.ve@pecveneto.it
Profilo committente <http://www.comune.quartodaltino.ve.it>

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è il Responsabile dell'Area Economica, dott. Fabio Gasparello.

Responsabile dell'Istruttoria è la rag. Katja Minotto, dipendente dell'Area Economica del Comune di Quarto d'Altino.

ART. 1 OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Costituisce oggetto del presente disciplinare l'affidamento del Servizio di Tesoreria Comunale a favore del Comune di Quarto d'Altino, così come disciplinato dagli articoli 208-226 del T.U. degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dalla specifica normativa di settore, dalle norme contenute nello Statuto Comunale e nel Regolamento di Contabilità dell'Ente, nonché da ogni altro atto in materia, da espletarsi nel rispetto delle disposizioni previste dal presente disciplinare ed in osservanza delle condizioni precisate nello schema di Convenzione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 12.08.2021, che costituisce capitolato tecnico della presente gara. Le parti dello schema di convenzione in contrasto con la normativa vigente si considerano automaticamente adeguate alle nuove disposizioni.

Il Servizio di Tesoreria Comunale comprende il complesso delle operazioni inerenti alla gestione finanziaria dell'Ente finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese facenti capo all'Ente medesimo e dallo stesso ordinate, per contanti o con le modalità offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari. Il servizio ha per oggetto, altresì, la custodia e l'amministrazione di titoli e di valori, la gestione di ogni deposito, comunque costituito, intestato all'Ente, nonché tutti gli ulteriori adempimenti ad essi connessi.

Il servizio deve essere gestito con modalità informatizzate, attraverso idonei protocolli conformi alla vigente normativa.

Il codice CPV attribuito al servizio è il seguente: CPV 66600000-6 "Servizi di Tesoreria".

ART. 2 DURATA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Tesoreria sarà affidato per un periodo di cinque anni con decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2026, ovvero dalla data di aggiudicazione definitiva dell'appalto qualora la stessa fosse successiva.

Il Comune di Quarto d'Altino, ai sensi dell'articolo 210 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, qualora il servizio svolto risulti particolarmente proficuo e vantaggioso per l'Ente e ne ricorrano i presupposti applicativi di tale normativa, nel pieno rispetto dei criteri, della procedura e dei tempi previsti, si riserva la facoltà di esercitare l'opzione di rinnovo espresso del contratto iniziale, alle medesime modalità e condizioni, per un periodo massimo di ulteriori anni due e per non più di una sola volta.

In ogni caso, intervenuta la scadenza o la risoluzione del contratto e nelle more aggiudicazione del nuovo appalto, anche se la convenzione non venisse rinnovata, il Tesoriere si obbliga a continuare la temporanea gestione del servizio di Tesoreria alle medesime condizioni per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione ed il subentro di un nuovo contraente.

Il Tesoriere si obbliga altresì a garantire che l'eventuale passaggio avvenga nella massima efficienza e senza pregiudizio all'attività di pagamento e di incasso e a depositare presso l'Ente tutta la documentazione inerente alla gestione del servizio medesimo.

ART. 3 PROCEDURA DI GARA

L'affidamento del servizio avverrà mediante procedura comparativa preceduta da avviso di manifestazione d'interesse (indagine di mercato), ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) della L. 120/2020 e dell'art. 51, comma 1, lett. a) del D.L. n. 77/2021, che modificano e sostituiscono fino al 30.06.2023 l'art. 36, comma 2, lett. a, del D.lgs. n. 50/2016, ed è soggetta alla disciplina di tali disposizioni normative unitamente a quanto previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Tale procedura verrà espletata nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tramite R.D.O., previa individuazione dei soggetti da invitare e nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 30 del Codice dei Contratti.

L'appalto sarà aggiudicato con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016.

Tutto il servizio rientra in un'unica prestazione principale, precisando ai sensi dell'articolo 51, comma 1, secondo periodo del Codice dei Contratti, che non sussistono le condizioni per un suo frazionamento in lotti funzionali o prestazionali dal momento che lo svolgimento dell'attività richiesta è caratterizzato da una necessaria unitarietà, pena un aggravio economico per la Stazione Appaltante ed un inammissibile affievolimento delle legittime aspettative di una regolare esecuzione del servizio stesso.

ART. 4 IMPORTO DEL VALORE DEL CONTRATTO DI TESORERIA

Il Servizio di Tesoreria è effettuato a fronte del riconoscimento annuo di un compenso risultante dall'offerta presentata in sede di partecipazione alla gara. Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di Tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nella convenzione e non prezzati diversamente, così come specificato dall'art. 25 della stessa.

L'importo complessivo stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 35, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, calcolato a fronte del riconoscimento annuo di un compenso assunto a base d'asta pari ad Euro 5.500,00, risulta essere di € 27.500,00 (oltre ad IVA se dovuta) per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2026, al quale deve aggiungersi il valore ammontante ad € 11.000,00 dell'eventuale periodo di rinnovo per i successivi due anni, qualora ci si avvalga di tale facoltà contrattualmente prevista nel rispetto delle normative vigenti.

Il valore complessivo del presente contratto di Tesoreria, tenuto conto anche dell'eventuale proroga di due anni ed inserito come base d'asta, soggetto al ribasso, risulta quindi essere stimato in Euro 38.500,00 (oltre ad IVA se dovuta).

Valore annuo esente IVA	Valore 84 mesi esente IVA
€ 5.500,00	38.500,00

Ai sensi e per effetto del D.Lgs. n. 50/216, non è necessario il pagamento del contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ex Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici) né per la stazione appaltante né per l'operatore economico, secondo quanto previsto dalla deliberazione della stessa Autorità n. 1300 del 20.12.2017.

Si precisa che, data la natura del servizio e le modalità di esecuzione dello stesso, nel pieno rispetto di quanto statuito dall'art. 26, comma 3bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non si rileva la sussistenza di rischi da interferenza ulteriori rispetto a quelli specifici propri dell'istituto bancario, svolgendosi il servizio presso le sedi del Tesoriere senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto all'attività svolta dall'Ente, e pertanto non si rende necessaria l'elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) e conseguentemente gli oneri per la sicurezza avverso i predetti rischi ammontano ad € 0,00 (zero).

Ai fini della formulazione dell'offerta si rende noto che i dati relativi ai movimenti finanziari del Comune di Quarto d'Altino negli ultimi tre anni risultano essere i seguenti:

	ESERCIZIO 2018		ESERCIZIO 2019		ESERCIZIO 2020	
AMMONTARE RISCOSSIONI	6.674.890,24		6.779.043,16		6.480.770,04	
AMMONTARE PAGAMENTI	6.158.099,38		5.686.620,36		6.260.529,61	
FORDO CASSA AL 31.12	801.802,58		1.317.873,44		2.410.296,24	
N. REVERSALI EMESSE	1990		1840		2083	
N. MANDATI EMESSI	2156		2182		2565	
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RICHIESTE	0,00		0,00		0,00	
ACCERTAMENTI primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente	ACCERTAMENTI 2016		ACCERTAMENTI 2017		ACCERTAMENTI 2018	
	TITOLO I	3.112.327,98	TITOLO I	3.123.055,99	TITOLO I	2.842.966,82
	TITOLO II	721.981,00	TITOLO II	696.541,25	TITOLO II	1.482.749,65
	TITOLO III	701.585,12	TITOLO III	706.718,05	TITOLO III	491.199,32

ART. 5 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Tesoriere aggiudicatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni.

A tal fine, a pena della nullità assoluta del futuro contratto, dovrà comunicare al Comune di Quarto d'Altino, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati.

Gli strumenti di pagamento devono riportare, inoltre, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Amministrazione e dagli altri soggetti di cui al comma 1 art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii., il codice identificativo di gara (C.I.G.), attribuito dall'ANAC su richiesta della stazione appaltante.

Il Tesoriere affidatario sarà tenuto altresì a comunicare, tempestivamente e per iscritto, all'Amministrazione Comunale ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati nel corso del contratto.

ART. 6 CONDIZIONI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento, in forma singola od associata, tutti gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in combinato disposto con quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000, purché in possesso, **a pena di esclusione**, dei requisiti già indicati nell'avviso esplorativo di mercato, e di seguito riportati e dettagliati:

A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE

- autorizzazione a svolgere l'attività di cui agli articoli. 10 e 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 "Testo Unico delle Leggi in materia bancaria e creditizia" ed iscrizione all'Albo di cui all'art. 13 dello stesso decreto, nonché autorizzazione a svolgere il Servizio di Tesoreria, così come disposto dall'art. 208, comma 1, lett. b) e c) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. per altri soggetti, abilitati per legge, diversi dalle Banche;
- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia ove ha sede legale l'Impresa ovvero in uno dei registri previsti dall'art. 83, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 per attività oggetto della gara (per le imprese aventi sede in uno Stato dell'Unione Europea iscrizione in un Registro Professionale o Commerciale equipollente dello stato membro di residenza per l'attività inerente alla natura del servizio oggetto della gara) con l'indicazione degli estremi della registrazione (numero e data di iscrizione), della ragione sociale e dell'attività esercitata per esteso, del codice fiscale e della partita I.V.A. nonché dei nominativi dei soggetti muniti di rappresentanza (se trattasi di S.p.A. o comunque dei soggetti per i quali sia prevista tale iscrizione), senza avere in corso procedure di cancellazione da detti registri;
- *Se operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei Paesi presenti nelle black list* di cui ai decreti Ministeriali D.M. Finanze 4 maggio 1999 e D.M. Economia e Finanze 21 novembre 2001 e ss.mm.ii, essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in attuazione dell'art. 37 del D.L. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2010;
- *Se società cooperative* essere iscritte all'Albo delle Società cooperative di cui al D.M. 23 giugno 2004 istituito presso il Ministero delle Attività produttive.

B) REQUISITI DI ORDINE GENERALE

- inesistenza, al momento della gara e durante l'esecuzione dell'appalto in caso di aggiudicazione, di cause di esclusione dagli appalti previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nonché di ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione disposti dalla normativa vigente;
- insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., di cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
- essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti aziendali delle banche, ai sensi del D.M. 23 novembre 2020, n. 169;
- rispetto dei CCNL di settore, degli accordi sindacali integrativi, delle norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e di tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente sia al momento della presentazione dell'offerta che per tutta la durata del contratto di Tesoreria;
- rispetto degli obblighi contributivi ai sensi della legge 22 novembre 2002, n. 266 per cui le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono soggette alla verifica da parte della stazione appaltante della regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;
- non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti dell'impresa partecipante alla gara per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii. Ai fini della presente causa di esclusione, si considerano dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013, ivi compresi i

- soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo;
- insussistenza tra i concorrenti di alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Saranno esclusi dalla procedura i soggetti per le quali il Comune di Quarto d'Altino accerterà che i relativi preventivi (o manifestazioni di interesse) siano imputabili ad un unico centro decisionale sulla base di univoci elementi;
 - osservanza delle disposizioni normative previste dalle Leggi n. 68/1999 e n. 383/2001 e ss.mm.ii. ovvero non essere assoggettato a tali obblighi assunzionali;
 - insussistenza di debiti scaduti di natura tributaria e/o patrimoniale con il Comune di Quarto d'Altino.

C) REQUISITI DI CARATTERE TECNICO PROFESSIONALE

- Aver svolto, senza demerito, nel quinquennio 01.01.2016 – 31.12.2020, il servizio di tesoreria, secondo la legislazione italiana, per un periodo di almeno tre anni continuativi per conto di almeno due Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti (con riferimento al 1 gennaio dell'anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria comunale utile per la partecipazione, come registrata nel sito internet dell'ISTAT, banche dati, demo: demografia in cifre, sezione "popolazione residente", attualmente disponibile al link <http://demo.istat.it>);

Per le imprese assoggettate alla legislazione straniera, di aver svolto, senza demerito, analoghi servizi nel medesimo periodo per un minimo di due enti della medesima fattispecie e dimensione demografica, come rilevata dall'istituto centrale di statistica dello Stato di appartenenza od ente analogo e/o deputato ad effettuare tali rilevazioni, riferita sempre alla data del 1 gennaio dell'anno nel quale è iniziato il servizio di tesoreria comunale utile per la partecipazione.

Per il computo della durata triennale consecutiva potranno essere fatte valere anche le annualità comprese in servizi di durata maggiore del triennio, iniziati prima del 01.01.2016 od ancora in corso al 31.12.2020, purché nel periodo 2016-2020 siano maturate, con riferimento al singolo servizio almeno tre annualità consecutive. Inoltre potranno essere computati come utili ai fini della maturazione del triennio consecutivo anche servizi di durata inferiore a tre anni ma rinnovati per analogo periodo nel rispetto delle condizioni di legge.

Il concorrente deve autocertificare tale requisito indicando le denominazioni degli enti per conto dei quali è stato svolto il Servizio di Tesoreria ed il periodo di durata del contratto;

- disporre di idonee procedure informatizzate, comprese quelle di intercambio di dati, informazioni e documentazione varia, assicurando tramite collegamento telematico (servizio di home banking) la ricezione delle registrazioni elettroniche giornaliere di tutte le operazioni di incasso e pagamento effettuate nonché l'interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse;
- essere iscritti sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) - categoria *Servizi per il funzionamento della P.A.* - Servizi bancari - Tesoreria Cassa e Credito.

La capacità economico-finanziaria si intende acquisita con il possesso del requisito di idoneità professionale.

La mancanza del possesso dei requisiti sopra riportati comporta l'esclusione dalla procedura del singolo concorrente e di tutti i raggruppamenti temporanei o consorzi cui lo stesso partecipi. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse la carenza delle condizioni richieste in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della stessa o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali, ovvero alla revoca in danno dell'affidamento.

Per la comprova dei requisiti la Stazione Appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'Operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si richiede altresì:

- di aver preso visione dello schema di Convenzione e del presente disciplinare di gara e di accettarne integralmente e senza alcuna riserva i contenuti, le condizioni e le modalità;
- di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per centottanta giorni consecutivi a decorrere dalla data della gara;
- di aver tenuto conto nel formulare la propria offerta di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della concessione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione od eccezione di merito;
- di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di tutti i rischi connessi con la gestione del servizio durante l'intero periodo, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione di sorta
- di essere disposti ad iniziare il servizio, nelle more della stipulazione della convenzione, a decorrere da 01.01.2022 ed alle condizioni stabiliti nella presente documentazione di gara;

Si richiede, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della Legge n. 190/2012 ed a pena di esclusione dalla gara, l'accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità, che dovrà essere restituito sottoscritto digitalmente per accettazione.

6.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 83, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 "Per i soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d), e), f) e g), nel bando sono indicate le eventuali misure in cui gli stessi requisiti devono essere posseduti dai singoli concorrenti partecipanti. La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria".

Condizioni per i raggruppamenti temporanei ed i consorzi ordinari di concorrenti.

E' consentita la presentazione di offerte da parte di soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere d) ed e) del D.Lgs. n. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei od i consorzi ordinari di concorrenti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

Ai sensi dell'art. 48, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.)

Per l'ammissione alla gara il R.T.I. deve possedere nel suo complesso i requisiti di carattere economico finanziario e tecnico professionale nei termini suesposti.

ConSORZI ordinari di concorrenti

Al consorzio di imprese, già costituito, si applicano le regole previste per i R.T.I., inoltre devono essere indicati:

- a. il legale rappresentante del consorzio e di ciascuna delle imprese consorziate;
- b. le imprese consorziate esecutrici con la precisazione che la consorziata assumente la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini suesposti.

Condizioni per i consorzi ex art. 45, comma 2, lettere b) e c)

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente. In caso di

violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Qualora i consorziati, per i quale il consorzio concorre, siano a loro volta dei consorzi dovranno essere indicate le imprese esecutrici di questi ultimi.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti cumulativamente dalle imprese consorziate nei termini suesposti.

Condizioni per le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione od offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

I requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete.

I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti da tutti i componenti del raggruppamento previsto all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice, mentre per i soggetti di cui alle lettere b) e c) del medesimo articolo il requisito dell'iscrizione alla CCIAA dev'essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di carattere tecnico professionale devono essere posseduti cumulativamente con le modalità sopra precisate dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e) e f) del Codice, mentre, ai sensi di quanto disposto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016, per i soggetti di cui alla lettera b) del citato articolo devono essere posseduti dal consorzio medesimo in proprio ovvero per i soggetti di cui alla lettera c) dal consorzio, al quale è consentito spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio;

6.2 VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La stazione appaltante, prima dell'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 85, comma 5. Del D.lgs. n. 50/2016, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'articolo 86

del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'articolo 83 del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, del Codice degli Appalti, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

In caso di mancata comprova dei requisiti autocertificati si procederà in conformità con le vigenti disposizioni di legge alla denuncia all'Autorità giudiziaria oltre che alla comunicazione all'ANAC.

ART. 7 AVVALIMENTO (NEL DGUE, PARTE II^, SEZIONE C)

Ai sensi e secondo le modalità e le condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'operatore economico concorrente, singolo o associato ex art. 45 del Codice, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice, qualora ne fosse carente, avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento con la quale abbia o possa avere un rapporto definito o definibile con strumenti contrattuali, di garanzia ovvero di altra natura. Nella busta amministrativa dovrà essere prodotta specifica documentazione.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria. In ogni caso il concorrente può avvalersi di una sola impresa per ciascun requisito

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione al servizio oggetto della gara, per tutta la durata del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto. Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati mentre il contratto verrà eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la commissione comunica l'esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 0, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento con la seguente precisazione: ***come da sentenza del Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 4 novembre 2016, n. 23, secondo cui non è ammissibile «un'interpretazione tale da configurare la nullità del contratto di avvalimento in ipotesi (...) in cui una parte dell'oggetto del contratto di avvalimento, pur non essendo puntualmente determinata***

fosse tuttavia agevolmente determinabile dal tenore complessivo del documento, e ciò anche in applicazione degli articoli 1346, 1363 e 1367 del codice civile».

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere ogni ulteriore documentazione qualora quella presentata non fosse risultata idonea e/o sufficiente.

ART. 8 CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' fatto assoluto divieto al Tesoriere affidatario di cedere, anche parzialmente, il servizio in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del c.c. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

L'Impresa affidataria è tenuta ad eseguire in proprio le prestazioni contrattuali. Considerata la particolare natura del servizio in oggetto, è vietato il subappalto, anche parziale, pena la risoluzione del contratto. Potranno invece essere subappaltati i servizi complementari e accessori correlati allo svolgimento delle funzioni di Tesoreria.

ART. 9 CAUZIONE

Il Tesoriere in dipendenza del servizio è esonerato dal prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 ma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 211 del D.Lgs. n. 267/2000, risponde con tutto il patrimonio e con tutte le proprie attività per le obbligazioni assunte e per gli eventuali danni causati all'Ente affidante o a terzi risultando altresì responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati all'Ente stesso.

Ai sensi dell'art. 1, comma 4, della Legge n. 120/2020 non è richiesta la cauzione provvisoria.

ART. 10 DATI D'INTERESSE PER GLI OPERATORI ECONOMICI

	ESERCIZIO 2018	ESERCIZIO 2019	ESERCIZIO 2020
AMMONTARE RISCOSSIONI	6.674.890,24	6.779.043,16	6.480.770,04
AMMONTARE PAGAMENTI	6.158.099,38	5.686.620,36	6.260.529,61
FORDO CASSA AL 31.12	801.802,58	1.317.873,44	2.410.296,24
N. REVERSALI EMESSE	1990	1840	2083
N. MANDATI EMESSI	2156	2182	2565
ANTICIPAZIONI DI TESORERIA RICHIESTE	0,00	0,00	0,00
ACCERTAMENTI primi tre titoli delle entrate del penultimo anno precedente	ACCERTAMENTI 2016 TITOLO I 3.112.327,98 TITOLO II 721.981,00 TITOLO III 701.585,12	ACCERTAMENTI 2017 TITOLO I 3.123.055,99 TITOLO II 696.541,25 TITOLO III 706.718,05	ACCERTAMENTI 2018 TITOLO I 2.842.966,82 TITOLO II 1.482.749,65 TITOLO III 491.199,32

ART. 11 TERMINI E MODALITA' DI REDAZIONE DELL'OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, gli operatori economici sono tenuti a presentare tutta la documentazione richiesta dal presente disciplinare entro e non oltre **il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15.12.2021.**

La documentazione dovrà essere presentata in lingua italiana. Se la documentazione verrà redatta in lingua straniera, la medesima dovrà essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra il testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Nel caso di pluralità di atti e dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 da parte dello stesso dichiarante, è sufficiente allegare una sola copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La presente procedura è gestita integralmente tramite il portale del mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) e, pertanto, verranno ammesse esclusivamente le offerte presentate con le modalità telematiche previste da tale piattaforma ed in conformità a quanto previsto dalla documentazione di gara.

Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo Posta Elettronica Certificata o qualsivoglia altra modalità di presentazione

La piattaforma garantisce la segretezza delle offerte ed il corretto espletamento sequenziale delle operazioni di gara (apertura delle buste, verifica della documentazione presentata, etc.) conformemente alla normativa vigente in tema di pubblici appalti e commissioni.

11.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare all'indirizzo e-mail: servizifinanziari@comunequartodaltino.it **entro il termine delle ore 12.00 del giorno 10.12.2021**. Non verranno evase richieste di chiarimenti pervenute oltre tale termine ovvero in modalità diversa da quella esplicitata, pertanto non saranno ammessi chiarimenti telefonici.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite, almeno due giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet <http://www.comune.quartodaltino.ve.it> - nella sezione: "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti" nelle comunicazioni relative alla presente procedura di gara.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla procedura, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito.

ART. 12 PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Oltre a quanto già precisato al precedente art. 11, la presentazione dell'offerta prevede il caricamento dei documenti digitali e/o dei documenti firmati digitalmente nelle seguenti buste telematiche:

- 1) busta amministrativa
- 2) busta tecnica
- 3) busta economica

Oltre il termine il sistema telematico non consentirà all'operatore economico la presentazione dell'offerta. Le offerte tardive non verranno acquisite dal sistema e saranno escluse in quanto irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa che l'offerta in formato elettronico si considera ricevuta nell'ora e nel giorno indicati da MEPA.

Nel caso in cui uno qualsiasi dei documenti contenuti nelle buste telematiche (busta amministrativa, tecnica o busta economica), sia sottoscritto da un procuratore generale o speciale, l'operatore economico concorrente dovrà allegare copia scansata e sottoscritta digitalmente della procura notarile che attesti i poteri di firma del sottoscrittore.

Salva diversa indicazione, qualsiasi documento dell'offerta presentato all'interno della R.d.O. (Richiesta di Offerta) da portale Consip MEPA dall'operatore economico, in relazione alla presente procedura, dovrà essere preventivamente convertito in formato aperto, standard e non modificabile (PDF, PDF/A,) e sottoscritto digitalmente con modalità di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD).

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. 445/2000 e del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 8 (CAD).

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del D.Lgs. n. 50/2016. Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in lingua italiana secondo le modalità di cui all'art. 11 "*Termini e modalità di presentazione dell'offerta*".

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente, oppure con riserva od espresse in modo indeterminato ovvero che facciano riferimento ad altre offerte.

L'offerta presentata rimane valida per 180 giorni dalla data di espletamento della selezione; trascorso tale termine l'offerente ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta salvo che tale termine sia decorso inutilmente per cause non imputabili all'Amministrazione.

Il Comune di Quarto d'Altino potrà procedere in qualsiasi momento a controlli e verifiche della veridicità e della completezza del contenuto delle dichiarazioni della documentazione presentate dai concorrenti, richiedendo l'esibizione di documenti originali e dei certificati attestanti quanto dichiarato. Si rammenta che, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, la falsa dichiarazione, oltre a comportare sanzioni penali, costituisce causa d'esclusione dalla partecipazione della procedura.

12.1 CONTENUTO BUSTA AMMINISTRATIVA

Nella Busta Amministrativa virtuale gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, la seguente documentazione in formato elettronico e firmata digitalmente:

a. Istanza di presentazione dell'offerta

L'istanza di presentazione dell'offerta, redatta secondo il modello di cui all'Allegato A), deve essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile con allegata scansione del documento di identità in corso di validità.

Qualora la domanda sia firmata da procuratore speciale è necessario produrre una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, all'interno dell'istanza stessa, in cui si attesti tale qualità, allegando idoneo atto autentificato di procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza. In caso di società amministrate da più coamministratori con firma congiunta, la domanda va sottoscritta digitalmente da tutti i coamministratori a firma congiunta, fermo restando che uno solo di essi opera sulla Piattaforma.

I partecipanti alla procedura dovranno inoltre dichiarare:

- di aver preso visione e di accettare espressamente tutte le norme e le condizioni contenute nel disciplinare e nello schema di Convenzione, in base alle quali sarà regolato il rapporto per il Servizio di Tesoreria comunale;
- di possedere l'iscrizione all'albo di cui all'art. 13 del D.Lgs. 01/09/1993 n. 385 e l'autorizzazione di cui al successivo art. 14 del medesimo D.Lgs.;
- di accettare, in caso di aggiudicazione, l'inizio del servizio prima della stipula della convenzione a partire inderogabilmente dal 01 gennaio 2022 alle condizioni stabilite nella presente procedura di gara.

Nell'istanza il concorrente deve indicare la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante/capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e di imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nell'ipotesi di partecipazione "plurisoggettiva/consorzi lett. b) e c) dell'art.45 del Codice" si precisa quanto segue:

- in caso di RTI e consorzi ordinari da costituirsi: ciascun operatore associato/consorzio deve predisporre a pena di esclusione una propria domanda di partecipazione debitamente sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante; a livello operativo, è l'impresa mandataria o designata tale ad utilizzare ed operare a Sistema e, quindi, a presentare l'offerta telematica completa della documentazione predisposta dalle associate/consorziate. Resta fermo l'obbligo per tutte le associate/consorziate di sottoscrivere le dichiarazioni/documentazione richieste ai fini dell'ammissione;
- in caso di RTI e Consorzi ordinari costituiti: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del RTI/Consorzio ordinario costituito, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di allegare le dichiarazioni/documentazione richieste ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente da tutte le associate/consorziate;
- in caso di consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 del Codice: la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio, fermo restando l'obbligo per quest'ultimo di presentare le dichiarazioni/documentazioni richieste ai fini dell'ammissione debitamente sottoscritte digitalmente dallo stesso nonché dalle consorziate per conto delle quali dichiara di partecipare/ esecutrici;

In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice:

- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal solo operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune qualora il contratto di rete rechi mandato alla stessa a presentare domanda di partecipazione od offerta la tipologia di procedura di gara in oggetto. altrimenti da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete partecipanti alla gara;
- se la rete è dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del Raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- in caso di GEIE, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 lett. g) del D.Lgs. n. 50/2016, trova applicazione la disciplina prevista per le ATI per quanto compatibile.

a.1 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

I soggetti associati dovranno presentare le seguenti dichiarazioni e documentazione:

Nel caso di raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti dichiarazione attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

- c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:
 - a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
 - b. dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
 - c. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica;
 - a. copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - b. dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo: -
 - a. in caso di RTI costituito:
copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
 - b. in caso di RTI costituendo:
copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

b. Modello DGUE

Il DGUE, ai sensi di quanto previsto dall'art. 85, comma 1 del Codice e in ottemperanza al Comunicato del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30/03/2018, dovrà essere compilato, sottoscritto digitalmente e inserito nella Busta telematica contenente la documentazione Amministrativa.

Il concorrente compila il DGUE, secondo quanto di seguito indicato:

- Parte II – Informazioni sull'operatore economico: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
- Parte III – Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
- Parte IV – Criteri di selezione: il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione compilando quanto segue:
la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale;
la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti di capacità tecniche e professionali.
- Parte VI – Dichiarazioni finali: il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE sottoscritto digitalmente deve essere presentato inoltre:

- in caso di raggruppamenti temporanei, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- in caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- in caso di avvalimento, dall'impresa ausiliaria.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

c. Documentazione non ricompresa nel DGUE relativa ai seguenti adempimenti obbligatori:

- Documentazione sull'assolvimento dell'imposta di bollo;
- Patto di integrità sottoscritto digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;
- Copia della Convenzione controfirmata digitalmente per accettazione dal Legale Rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile;

d. Eventuale documentazione integrativa e a corredo.

Le dichiarazioni e la documentazione devono essere integrate e corredate di quanto necessario, al fine della corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE quali, a titolo di esempio indicativo e non esaustivo:

1. provvedimenti giurisdizionali di natura penale, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne;
2. atti formali di contestazione:
 - di addebiti di imposte o contributi, eventualmente corredate dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi;
 - di negligenza, gravi errori professionali e risoluzioni contrattuali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza, lodo o divenuti definitivi per inoppugnabilità;
3. provvedimenti di risoluzione contrattuale o di irrogazione di sanzioni divenuti inoppugnabili;
4. atti o provvedimenti di dissociazione dalle condotte:
 - penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
 - ostative e di self cleaning nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, comma 7, del Codice dei contratti;
5. contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;

6. atti di fusione;
7. atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
8. atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri:
 - di modifica di uno o più soggetti di cui all'articolo 80, comma 3;
 - di conferimento di procure o dichiarazioni sostitutive dei procuratori;
9. in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:
 - provvedimento del tribunale di autorizzazione alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
 - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
 - relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano di concordato e la capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
10. in caso di procedura di fallimento: provvedimento del giudice delegato che autorizza la partecipazione alle gare;
11. nomina dell'amministratore giudiziario in caso di sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
12. altra documentazione che l'Operatore economico ritiene necessaria a chiarire la propria posizione che, per la particolarità della fattispecie, non sia prevista nel DGUE.

SOCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ed in particolare la mancanza, l'incompletezza ed ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016.

Precisato che si definiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, l'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione od integrazione documentale è ammessa laddove consente di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- (se previsto) la mancata produzione delle dichiarazioni di avalimento o del contratto di avalimento può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi sono preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili solo se preesistenti e comprovabili con documento di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazioni delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili;
- le offerte condizionate o con riserva non sono sanabili;

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegnerà al concorrente il termine perentorio di 2 (due) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto ed i

soggetti che le devono rendere, a pena di esclusione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni, integrazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura, escute la cauzione e segnala il fatto ad ANAC.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

12.2 CONTENUTO BUSTA TECNICA

Nella Busta Tecnica virtuale gli Operatori economici concorrenti dovranno inserire, ***l'Offerta Tecnica*** consistente in una dichiarazione di offerta conforme all'allegato C), contenente tutti gli elementi necessari all'attribuzione dei punteggi indicati nel successivo punto 13.1.

Tale offerta dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'offerente. In caso di R.T.I. costituiti o di Consorzi, l'offerta tecnica deve essere firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa mandataria ovvero in caso di R.T.I. o Consorzi non costituiti al momento della presentazione dell'offerta, dal Legale Rappresentante di tutte le imprese raggruppande.

12.3 CONTENUTO BUSTA ECONOMICA

Nell'apposita sezione della piattaforma MEPA gli Operatori economici dovranno inserire, a pena di esclusione dalla gara, la dichiarazione di offerta economica (correlata da marca da bollo da € 16,00) redatta conformemente all'allegato D) in formato elettronico e firmata digitalmente da uno dei soggetti sotto indicati:

- nel caso di impresa individuale dall'imprenditore;
- nel caso di società, cooperative, R.T.I. costituiti e consorzi dal legale rappresentante dell'impresa mandataria;
- nel caso di R.T.I. o Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta dal Legale Rappresentante di tutte le imprese;
- nel caso di rete d'impresa dai soggetti previsti dall'art. 3, comma 4 ter, del D.L. 10/2009 n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2009 n. 33;
- qualora nel soggetto offerente sia presente la figura dell'institutore (articoli 2203 e seguenti del c.c.), del procuratore (art. 2209 del c.c.) o del procuratore speciale, l'offerta in menzione può essere sottoscritta dagli stessi correlata da copia di idoneo atto autentificato di procura notarile o di altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza

Ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00 sul modello dell'Allegato D) "Offerta Economica" il concorrente potrà allegare il versamento effettuato con il Mod. F23 ovvero attestazione indicante gli estremi del bollo applicato.

In caso di discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere si terrà conto del dato più vantaggioso per l'Ente Appaltante.

13 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E PUNTEGGI

Ai sensi dell'art. 95, comma 3, de Codice degli Appalti, le offerte saranno valutate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, prendendo in considerazione i seguenti elementi:

OFFERTA	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta Tecnica	70
Offerta Economica	30
TOTALE	100

13.1 Attribuzione punteggi offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

L'Offerta Tecnica verrà valutata sulla base dei seguenti criteri:

N.	PARAMETRI DI AGGIUDICAZIONE	CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI	PUNTI MASSIMI
1	Svolgimento attività di Tesoreria Comunale	Periodi superiori a 10 anni: 10 punti Periodi da 5 a 10 anni: 5 punti Periodi inferiori a 5 anni: punti 0	10
2	Numero di enti complessivo in cui si è gestito il servizio di tesoreria senza demerito nell'ultimo quinquennio dal 01.01.2016 al 31.12.2020 per almeno un anno solare. L'attribuzione del punteggio verrà effettuato per la quota eccedente il requisito minimo di partecipazione (due Comuni)	Punteggio massimo verrà attribuito all'istituto con il numero di enti gestiti superiore. Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (valore offerto/offerta migliore) x 10. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	10
3	Commissioni/spese a carico dell'Ente su bonifici SEPA disposti su conti correnti intrattenuti presso soggetti diversi dal Tesoriere	Al concorrente che offre la commissione più bassa verranno attribuiti 10 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta Migliore/offerta da valutare) x10. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	10
4	Tasso di interesse attivo sulle giacenze di cassa e su eventuali depositi (fuori dal circuito della Tesoreria Unica). Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma	Al concorrente che offre il maggiore tasso di interesse finito verranno attribuiti 4 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta da valutare/Offerta	4

	dell'Euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente diminuito/aumentato dello spread offerto in sede di gara	Migliore) x 4. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	
5	Tasso di interesse passivo sulle anticipazioni ordinarie e straordinarie di Tesoreria Ai soli fini dell'aggiudicazione della gara, il punteggio previsto per il presente parametro verrà attribuito al tasso finito ovvero alla somma dell'Euribor 3 mesi base 360 giorni riferito alla media del mese precedente aumentato dello spread offerto in sede di gara.	Al concorrente che offre il miglior tasso di interesse finito verranno attribuiti 2 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta Migliore/Offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
6	Costo annuale carta di debito per pagamenti on line	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
7	Costo installazione/disinstallazione POS di tipologia "mobile"	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
8	Canone fisso annuo di utilizzo POS di tipologia "mobile"	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
9	Commissioni sul transato pagobancomat per utilizzo POS di tipologia "mobile"	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
10	Commissioni sul transato carte di credito per utilizzo POS di tipologia "mobile"	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da	2

		valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	
11	Riconoscimento a favore del Comune di un contributo economico annuale finalizzato a investimenti e/o a beneficio di particolari progetti dallo stesso promossi e/o a sostegno delle proprie attività istituzionali	Migliore offerta: punti 2. Per le altre offerte: in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta da valutare/Offerta Migliore) x 2.	2
12	Commissione su bonifici non andati a buon fine	Migliore offerta: punti 2 Per le altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 2. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	2
13	Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso stesso Istituto	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: Offerta Migliore/offerta da valutare) x 5. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	5
14	Valuta a carico dei beneficiari di Bonifici presso Istituti diversi	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta Migliore/offerta) x 5. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	5
15	Valuta su riscossioni	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta Migliore/offerta) x 5. Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	5
16	Valuta su pagamenti	Al concorrente che offre il minor numero di giorni di valuta verranno attribuiti 5 punti (offerta migliore). Alle altre offerte si attribuiranno punteggi in misura proporzionale secondo la seguente formula: (Offerta Migliore/offerta) x 5.	5

		Il punteggio verrà assegnato con arrotondamento al secondo decimale	
TOTALE			70

13.2 Attribuzione punteggi offerta economica

Il punteggio dell'offerta economica è attribuito sulla base dell'applicazione della seguente formula:

N.	PARAMETRO DI AGGIUDICAZIONE	CRITERIO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO	PUNTI MASSIMI
1	Compenso omnicomprensivo per il servizio di tesoreria: Importo a base d'asta € 38.500,00 (al netto di IVA qualora dovuta) per il quinquennio dal 01.01.2022 al 31.12.2026 unitamente al biennio di rinnovo di ulteriori due anni	Punti 30 al minor compenso proposto in sede di offerta. Il punteggio verrà attribuito alle altre offerte con gradazione proporzionale applicando la seguente formula: offerta migliore ----- x30 offerta da valutare	30

La valutazione degli elementi dell'offerta economica è effettuata sulla base dell'attribuzione del punteggio **massimo di 30** punti sulla base dell'offerta economica presentata dall'operatore economico, con espressione fino a due cifre decimali.

Le offerte che presenteranno, per lo svolgimento annuo del servizio, una cifra superiore ad Euro 38.500,00 saranno escluse.

Le cifre relative alla attribuzione dei punteggi e di calcoli, saranno espresse con attribuzione massima fino a due decimali, con arrotondamento in funzione della terza cifra decimale: arrotondato alla cifra inferiore se minore di 5 ed alla cifra superiore se uguale o maggiore di 5.

13.3 Individuazione della migliore offerta e svolgimento delle operazioni.

Affidamento.

Il servizio sarà affidato al soggetto che avrà ottenuto il maggior punteggio sommando i punti conseguiti sull'offerta tecnica con quelli ottenuti sull'offerta economica.

Viene considerata anomala l'offerta per la quale sia i punti relativi alla valutazione economica, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi sopra previsti nel rispetto di quanto statuito dall'art.97, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e:

- *punteggi differenti per tutti gli elementi di valutazione (tecnico ed economico)*, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica
- *gli stessi punteggi parziali per tutti gli elementi di valutazione (tecnico ed economico)*, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica ai sensi dell'art. 77 del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Operazioni di gara.

Trattandosi di procedura interamente telematica, nella quale la segretezza e la immodificabilità delle offerte presentate è garantita dai requisiti di sicurezza del sistema informatico in uso e dalla completa tracciabilità nei log di sistema di tutte le operazioni eseguite sul Portale, la presente procedura di gara non prevede sedute pubbliche per l'apertura delle buste telematiche costituenti le offerte.

Sarà comunque possibile verificare le attività di espletamento della presente procedura direttamente dalla piattaforma, fase per fase. Il sistema registra inoltre ogni operazione effettuata dalla commissione di gara a garanzia della correttezza del rispettivo operato.

Allo scadere del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente da MEPA e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, sono conservate dal medesimo sistema informatico.

La valutazione delle offerte sarà affidata ad apposita Commissione giudicatrice (di seguito denominata per brevità Commissione), la quale sarà costituita da n. 3 componenti nominati, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce eventualmente ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche. Tutte le operazioni di gara saranno verbalizzate da un segretario appositamente individuato.

La gara sarà dichiarata aperta dalla Commissione che alle ore 10.00 del giorno 16 dicembre 2021, presso la sede dell'Amministrazione Comunale, procederà alla verifica della presenza su MEPA delle offerte (busta amministrativa, busta tecnica e busta economica).

Nel corso della prima seduta, la Commissione provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate;
- verifica della presenza dei documenti richiesti e contenuti nella Documentazione amministrativa;
- esclusione dalla gara dei concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal D.Lgs. n. 50/2016 e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

La Commissione, in caso di irregolarità formali, conformemente a quanto previsto dall'art. 83, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016 richiederà l'integrazione con comunicazione elettronica. Gli Operatori economici dovranno presentare la documentazione integrativa richiesta entro il termine perentorio di 2 (due) giorni, a pena di esclusione.

Al termine della verifica della documentazione amministrativa, la Commissione procederà, sempre nella stessa seduta oppure nella seduta successiva laddove sia stata attivata la procedura del soccorso istruttorio di cui al precedente periodo, alle seguenti attività:

- predisposizione dell'elenco degli operatori economici ammessi all'apertura delle offerte tecniche;
- apertura delle buste tecniche presentate dai concorrenti ammessi, con verifica della presenza e regolarità della documentazione richiesta dal presente disciplinare, debitamente sottoscritta digitalmente.

Terminata la fase di ammissione e chiusa la seduta, le offerte tecniche verranno esaminate, anche nella medesima giornata, dalla Commissione la quale procederà, in una o più sedute, all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'attribuzione dei relativi punteggi tecnici (PT) sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare.

La Commissione:

- renderà noti i punteggi attribuiti all'offerta tecnica di ciascun concorrente ammesso;
- effettuerà l'apertura delle buste economiche, la lettura del valore offerto ed attribuzione del relativo punteggio sulla base dei criteri di valutazione indicati nel presente disciplinare;
- effettuerà la somma del punteggio attribuito all'offerta tecnica con quello attribuito all'offerta economica e formerà la graduatoria finale provvisoria.

All'esito delle operazioni di cui sopra la Commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio complessivo (somma del punteggio assegnato all'offerta tecnica e di quello assegnato all'offerta economica) e che risulti pertanto collocato al primo posto della graduatoria, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti ed i documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti.

Si procederà all'aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta valida una sola offerta qualora la stessa sia ritenuta valida, congrua e conveniente per l'Ente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente od idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

La verifica dei requisiti generali e speciali verrà effettuata, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice degli Appalti, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

L'offerta è immediatamente impegnativa e vincolante per 180 giorni dalla sua presentazione per l'aggiudicatario mentre l'Ente rimarrà vincolato solo al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

14. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata con provvedimento del RUP del Comune di Quarto d'Altino, previo positivo espletamento di tutti i controlli di legge ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione provvedendo alla scorrimento della graduatoria.

La mancata presentazione della documentazione prevista dal presente disciplinare prima della stipula del contratto comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione.

Espletati con esito positivo tutti i controlli normativamente previsti, verrà stipulato con l'impresa aggiudicataria il contratto per l'affidamento del servizio de quo nella forma della scrittura privata sottoscritta digitalmente ed in conformità a quanto disposto dall'art. 32, comma 10 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela nei casi previsti dalle vigenti normative.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Il Comune di Quarto d'Altino si riserva di avviare l'affidamento dell'appalto con l'aggiudicatario anche nelle more della stipula del contratto ai sensi della vigente legislazione.

ART. 15 ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti della presente procedura è disciplinato dall'art. 13 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalla Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2006 n. 163 il trattamento dei dati personali forniti dalle ditte, o comunque acquisiti a tal fine dal Comune, è finalizzato unicamente all'espletamento delle sole procedure concorsuali e avverrà a cura dell'Ente stesso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità.

Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso delle qualità richieste e la mancanza della loro indicazione può precludere tale valutazione.

In relazione a suddetti dati la ditta interessata ha il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste presso l'Area Economica del Comune con sede in Quarto d'Altino, piazza San Michele n. 48.

Si precisa altresì che ai sensi dell'art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06, l'accesso informale è consentito entro dieci giorni dall'invio della comunicazione dei provvedimenti prevista dallo stesso articolo, fatti salvi i provvedimenti di esclusione o di differimento dell'accesso adottati ai sensi del succitato art. 13. Al fine dell'applicazione degli artt. 13 e 79 del D.Lgs 163/06 e ss.mm.ii., l'impresa invitata ha l'obbligo di evidenziare le eventuali parti dell'offerta e della documentazione a suo corredo costituenti segreti tecnici o commerciali ovvero ulteriori aspetti riservati dell'offerta stessa (e dunque sottratte all'eventuale accesso agli atti del procedimento ex art. 79, comma 5-quater del D.Lgs. 163/06). A tal fine dovrà rendere motivata e comprovata dichiarazione, evidenziando in modo puntuale ed espresso le suddette parti dell'offerta. In mancanza totale o parziale dell'indicazione delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure la mancanza della relativa comprovata motivazione, l'offerta e tutta la documentazione a suo corredo saranno da intendere come interamente accessibili. La stessa motivata e comprovata dichiarazione dovrà essere presentata dall'impresa concorrente con riferimento alle giustificazioni dell'offerta, qualora richieste dall'Amministrazione. Anche in tal caso, in mancanza dell'indicazione puntuale delle parti costituenti segreti tecnici o commerciali o ulteriori aspetti riservati, come pure in mancanza della relativa e comprovata motivazione, la documentazione prodotta in sede di gara sarà da intendersi come interamente accessibile.

ART. 16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento di cui trattasi.

Si precisa che:

- i dati forniti dalla Ditta invitata saranno raccolti e conservati presso il Comune di Quarto d'Altino per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente;
- il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione e conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo;
- il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione. Con riferimento alla Ditta aggiudicataria il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e per l'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge;
- in relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003 tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, aggiornare e completare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi;
- il titolare del trattamento è il Comune di Quarto d'Altino nei cui confronti possono essere esercitati tali diritti;
- la Ditta concorrente, con l'atto di presentazione dell'offerta, autorizza il Comune di Quarto d'Altino al trattamento dei propri dati per fini concorsuali.

Il Comune nomina il Tesoriere, che accetta, *Responsabile Esterno* del trattamento dei dati, come previsto dall'articolo 29 del Decreto Legislativo 196/2003, in relazione alle operazioni che andrà a svolgere per la gestione del servizio.

Il Tesoriere in ogni caso si impegna a trattare i dati solo per finalità strettamente inerenti all'espletamento del servizio di tesoreria e deve comunicare al Comune i nominativi dei suoi dipendenti e/o collaboratori incaricati del trattamento dei dati stessi.

ART. 17 CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE

Il Tesoriere aggiudicatario prende atto dell'esistenza del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30.01.2014 ad integrazione di quanto disposto dall'art. 54, comma 5, del D.Lgs. n. 165/2001 e dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62, e si impegna ad osservare ed a fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essa previsti.

La violazione degli obblighi di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento summenzionato può costituire causa di risoluzione del contratto. La Stazione appaltante, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto il fatto all'affidatario assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o non risultassero accolte la Stazione appaltante, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti, procederà alla risoluzione del contratto senza che all'affidatario spetti alcun indennizzo o compenso aggiuntivo.

ART. 18 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'applicazione, l'esecuzione o l'interpretazione del contratto per lo svolgimento del servizio di Tesoreria, qualora non sia possibile comporre in via bonaria, ai sensi del combinato disposto degli articoli 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016, troveranno definizione dinanzi all'Autorità giudiziaria del Foro di Venezia Foro di Venezia.

E' esclusa la competenza arbitrale.

ART. 19 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare e nella Convenzione, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12.08.2021, si fa riferimento ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

Quarto d'Altino, 03.12.2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICA
- F.to Dott. Fabio Gasparello -
*documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi
degli artt. 20, 21 e 23 del d.lgs. 82/2005*